

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020

(GU 55del 4.03.2020)

Ulteriori disposizioni attuative Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicazione sull'intero territorio

Settore	Testo DPCM	Interpretazione
Anziani e soggetti deboli lett. b) Art.2 comma 1 DPCM	"e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d)"	Fino al 3 aprile è consigliato agli Anziani e soggetti con patologie di uscire da casa solo in caso di stretta necessità evitando luoghi affollati (Sono sospese le iniziative del progetto Cocoon - Invecchiamento Attivo - Regione Veneto - E chiuso il Centro Diurno di Villa Luca Via San Carlo)
Attività ricreative lett. e) Art.2 comma 1 DPCM	"e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;	Le attività ricreative collettive (es teatro, doposcuola, laboratori, corsi vari in luoghi pubblici o aperti al pubblico o privati) possono proseguire all'aperto (senza assembramenti) oppure a domicilio con modalità individuali
Convegni congressi lett. a) Art.1 DPCM	"sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; e' altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale"	Rinviati convegni o congressi in programma fino al 3 aprile
Attività sportive - lett. c) Art.1 DPCM	sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni , sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	Fino al 3 aprile gli eventi, competizioni sportive e allenamenti di atleti agonisti in impianti sportivi (campo dal calcio Località Grumo) sono

	1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)	consentiti senza la presenza di pubblico e le società/associazioni sportive sono tenute a effettuare controlli idonei a contenere il rischio di diffusione virus tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori partecipanti (da proprio personale medico) Lo sport di base e le attività motorie svolte all'aperto (Gruppo Cammino) e svolte nelle palestra del centro giovanile e bocciodromo Via Santa Maria, nella palestra del Timonchio, presso Tennis Club Via del Grumo 6, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m.
Manifestazioni pubbliche e culturali lett. b) Art.1 DPCM	"sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli <u>di qualsiasi natura</u> , ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)"	Fino al 3 aprile sono sospesi gli eventi pubblici o aperti al pubblico e privato <i>c</i> che comportano affollamento tale da non consentire la distanza interpersonale di almeno 1 m. (sospeso Glocal Comunity 20 marzo 2020 - Valigie e figlie a ore del 1 aprile 2020)
Manifestazioni pubbliche e culturali CONFERMATO lett. c) Art.2 DPCM	"sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose"	
Luoghi di culto CONFERMATO d) Art.2 DPCM del 1.03.2020	"apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro	
Servizi educativi/ Scuola lett. e) Art.2 DPCM	"limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le	Fino al 15 marzo sono sospesi i servizi di Asilo Nido (La Cicogna e Piccoli Angeli) e le attività didattiche nelle scuole S. Giuseppe, SG Bosco, Zanella e

	attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,	G.B. Cipani
Musei - Biblioteca CONFERMATO lett. f) Art.2 DPCM 01.03.2020	" apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro	Sono aperti la biblioteca e Museo Archeologico: va garantita interazione tra poche persone e la distanza di almeno un metro tra i visitatori
Ristoranti bar CONFERMATO lett. h) Art.2 DPCM 01.03.2020	"svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro"	Prosegue l'attività di ristorazione, bar e pub: va rispettata la distanza di m 1 tra gli avventori.
Esercizi commerciali CONFERMATO lett. i) Art.2 DPCM 01.03.2020	"apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori	Proseguono le attività commerciali compreso il mercato settimanale del giovedì; va rispettata la distanza di m 1 tra i visitatori
Visite a ospiti di RSA non autosufficienti lett. m) Art.1 DPCM	l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione	Fino al 3 aprile è escluso l'accesso a Villa Miari da parte di visitatori agli ospiti come da prescrizioni già predisposte dalla struttura
Riunioni on line CONFERMATO lett. m) Art.2 DPCM 01.03.2020	privilegiare, nello svolgimento di incontri o ri- unioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19	Si suggerisce di adottare le modalità proposte anche per riunioni private

Si ricordano le misure igieniche:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.